



Sent. 25/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23969** del registro di segreteria, istruttoria n. 197/2021/CIR, depositato in data 23 maggio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile, in qualità di economo, **ALESSANDRONI FERDINANDO**, codice fiscale LSSFDN59C24D691U un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Force (AP) dei conti giudiziali inerenti la gestione di cui era responsabile, per gli **esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016**, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi. Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.

	Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione	
	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni Cirillo; assenti	
	l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Con decreto n. 22/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Il Comune di Comune di Force ha trasmesso la documentazione,	
	tramite l'applicativo DAeD :	
	- n. 96992 del 30.7.2025 riferita alla gestione economale ;	
	- n.97017 del 30.7.2025 riferita alla gestione dei diritti di	
	segreteria.	
	Per errore la documentazione è stata depositata invertendo i numeri dei	
	fascicoli e, quindi	
	2	

	- la documentazione della gestione economale nel giudizio 23970	
	anziché nel giudizio 23969;	
	- la documentazione della gestione dei diritti di segreteria nel	
	giudizio 23969 anziché nel giudizio 23970.	
	2. In data 23.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.	
	118565, il Comune di Force ha presentato memoria difensiva con la	
	quale precisa che i conti giudiziali sono stati presentati nei termini dagli	
	agenti contabili ma non depositati alla Corte a dell'avvicendamento del	
	personale preposto agli uffici. Chiede, dunque, l'archiviazione del	
	procedimento o la conclusione dello stesso senza alcun addebito.	
	3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessata materia del contendere.	
	4. Dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali.	
	5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto	
	anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.	
	sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa	
	Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto <i>"....seppur</i>	
	<i>caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio,</i>	
	<i>nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile</i>	
	<i>dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare,</i>	
	<i>determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,</i>	
	<i>immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza</i>	
	<i>pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di</i>	
	<i>conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può</i>	
	<i>subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà</i>	
	3	

	<i>ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi</i>	
	<i>eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto</i>	
	<i>che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31</i>	
	<i>dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla</i>	
	<i>definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata</i>	
	<i>materia del contendere.</i>	
	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste	
	formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti	
	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	4	

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2026.
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani